

Circolare n. 3/2022

Gentile Cliente

**Oggetto: Assegno unico e Universale per i figli a carico**

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il D.Lgs. n. 230/2021, riguardante l'istituzione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Con il messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748, l'INPS ha fornito i requisiti e le indicazioni necessarie per presentare le domande ed accedere al beneficio.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti pubblicati recentemente dall'Istituto previdenziale.

**Destinatari**

Il suddetto Assegno spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- **per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;**
- **per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:**
  - o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  - o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  - o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  - o svolga il servizio civile universale;
- **per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.**

**Condizioni di spettanza**

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere

un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

### Quanto spetta

L'importo dell'Assegno viene determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

- **una quota variabile** modulata in modo progressivo (si va **da un massimo di 175 euro** per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, **a un minimo di 50 euro** per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, figli affetti da disabilità;
- **una quota a titolo di maggiorazioni** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno dovesse risultare inferiore a quello che derivava dalla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la Riforma.

### Panoramica sugli importi

Per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per:

- ogni figlio successivo al secondo;
- famiglie numerose;
- figli con disabilità;
- madri di età inferiore ai 21 anni;
- nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

**Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (\*)**

	Importi assegno			Maggiorazioni			Maggiorazioni legate alla disabilità				
	<i>figlio minorente</i>	<i>figlio maggiorenne fino a 21 anni</i>	<i>figlio disabile da 21 anni in su</i>	<i>per ciascun figlio dal terzo in poi</i>	<i>per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori</i>	<i>per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni</i>	<i>per nucleo con 4 o più figli</i>	<i>figlio minorente non autosufficiente</i>	<i>figlio minorente con disabilità grave</i>	<i>figlio minorente con disabilità grave</i>	<i>figlio maggiorenne con disabilità</i>
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	50
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	10	0						

(\*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro".

### **Da chi e come viene corrisposto**

L'Assegno Unico e Universale è **corrisposto dall'INPS** ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il **genitore richiedente** potrà indicare le **modalità di pagamento** prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN dell'altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest'ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all'INPS.

In caso di **affidamento esclusivo**, l'Assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In tal caso, tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell'accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell'importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall'altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore richiedente nei limiti del **50% dell'importo complessivamente spettante**.

Nel caso di **nomina di un tutore o di affidatario** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'Assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l'Assegno spetta dal **settimo mese di gravidanza**.

### **FAQ recentemente pubblicate sul sito dell'INPS Da**

#### **quando è possibile richiedere l'Assegno unico?**

Dal **1° gennaio 2022**, ma bisogna ricordare che per definire l'importo è necessario aver presentato un ISEE valido e corretto.

È possibile anche presentare la domanda senza ISEE ma in questo caso si accederà solo all'importo minimo previsto per l'Assegno Unico. Sarà comunque possibile inviare l'ISEE successivamente e avere accesso all'importo specifico per il proprio nucleo familiare.

Per coloro che inviano ISEE entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite ISEE.

#### **L'ISEE è obbligatorio?**

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all'importo minimo previsto per l'Assegno Unico.

#### **Quali prestazioni verranno sostituite dall'Assegno Unico?**

Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l'Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Chi maturerà il diritto all'assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022. Rimarrà invece vigente il bonus nido.

### **L'Assegno Unico e Universale sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo?**

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'Assegno, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati.

Come specificato nella **comunicazione Congiunta INPS - Agenzia delle Entrate ai datori di lavoro**, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

### **Bisogna presentare la domanda a gennaio?**

Non c'è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo **entro il 30 giugno 2022** senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Si precisa inoltre che:

- Per le **domande presentate a gennaio e febbraio**, l'Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
- Per le **domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022**, l'Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
- Per le domande **presentate dopo il 30 giugno**, l'Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

### **Chi ha presentato domanda per l'Assegno Temporaneo deve ripresentarla per Assegno Unico?**

La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l'Assegno Temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l'Assegno Unico in automatico.

### **Chi deve presentare la domanda?**

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

### **Come avviene il pagamento?**

In via ordinaria su IBAN intestato al richiedente o bonifico domiciliato

### **Come si presenta la domanda?**

La domanda può essere presentata:

- accedendo dal **sito web [www.inps.it](http://www.inps.it)** al servizio "**Assegno unico e universale per i figli a carico**" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite **enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

## E' possibile simulare l'importo dell'assegno?

Si può simulare accedendo al seguente link

<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>

### Simulazione importo assegno mensile

La simulazione disponibile in questa pagina ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall'utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell'Istituto. Per presentare la domanda accedere alla apposita procedura che sarà disponibile dal 1° gennaio 2022 sul sito web dell'Istituto, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE). La domanda potrà essere presentata anche tramite patronati e contact center.

Dati per la simulazione			
N° figli minorenni	<input type="text" value="0"/>	N° figli maggiorenni fino al compimento del 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili non autosufficienti	<input type="text" value="0"/>	N° figli maggiorenni disabili fino al compimento del 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili gravi	<input type="text" value="0"/>	N° figli maggiorenni disabili che hanno compiuto il 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili medi	<input type="text" value="0"/>	Totale numero figli	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Madre di età inferiore ai 21 anni			
<input type="checkbox"/> Sono in possesso di ISEE			
<input type="checkbox"/> Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.5 del D.Lgs attuativo della L.46/2021 perché sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:			
<ul style="list-style-type: none"><li>Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro.</li><li>Nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente).</li></ul>			
<input type="checkbox"/> Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs attuativo della L.46/2021:			
<ul style="list-style-type: none"><li>La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui i genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.</li></ul>			

Pulisci campi

Calcolo importo assegno mensile

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Palumbo Carol